

FISCO

No profit. L'attuazione del regime della manovra 2018 per società e associazioni sportive senza scopo di lucro
Dilettanti co.co.co in lista d'attesa
Spetta al Coni individuare i destinatari delle agevolazioni fiscali

Lorenzo Perlar
Escluso il Coni che potrà decidere quali saranno le prestazioni da includere come collaborazioni coordinate e continuative per lo svolgimento della pratica sportiva dilettantistica che rientrano nella disciplina agevolata ai fini contributivi e fiscali. Per questo è necessaria una delibera del Comitato, per individuare, al più presto, le mansioni rientranti fra quelle "necessarie" per lo svolgimento delle attività sportive dilettantistiche da parte delle associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro (circolare 1/2005 dell'Ispettorato nazionale del lavoro).

La legge di bilancio 2018
Il comma 38 dell'articolo 1 della legge 205/2017, infatti, al fine di evitare che ogni singola federazione o ente fornisce interpretazioni differenti fra loro o eccessivamente estensive, ha demandato al Coni il compito di individuare le prestazioni di carattere sportivo da includere come co.co.co meritevoli delle agevolazioni fiscali. Il riconoscimento, all'interno di questo elenco di alcune mansioni piuttosto che di altre (ad esempio addetti alla segreteria, agli arbitri, al magazzino) comporta la sicurezza (in caso di genualità del rapporto) che in ipo-

letantistiche lucrative introdotte dalla legge di Bilancio 2018, essendo il rapporto di collaborazione sportiva inquadrato, per definizione, fra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Le regole per i professionisti
Anche il mondo dei professionisti necessita di alcuni ripensamenti di carattere legislativo. È ormai differibile l'adeguamento dell'attuale legge sul professionismo sportivo (legge 99/198). Molto sono le figure che non trovano adeguato riconoscimento all'interno della legge e ciò spesso impedisce alle società professionistiche la dovuta flessibilità contrattuale, specifica dell'attività sportiva. In fine, come ha più volte evidenziato anche la stessa Aic, salvo un intervento in legge di Bilancio sul tema previdenziale, non ha trovato risposta la proposta di legge (ormai del 2014, n. 2089 - "Gnechelli e altri") sulle tutele per il mondo dei lavoratori sportivi, in materia di accesso al trattamento pensionistico, inidoneità di disoccupazione e di assegni per il nucleo familiare. Viste le traversie economiche che ormai sempre più spesso colpiscono i club appartenenti alle "serie minori", è giunto il momento di cercare una soluzione concreta non più differibile.

Il quadro delle regole

LA LEGGE DI BILANCIO 2018
Il comma 358 dell'articolo 1 della legge 205/2017 (legge di Bilancio 2018) al fine di evitare che ogni singola federazione o ente fornisca interpretazioni differenti fra loro o eccessivamente estensive ha demandato al Coni il compito di individuare le prestazioni di carattere sportivo meritevoli delle agevolazioni fiscali da includere come co.co.co.

VANTAGGI E CRITICITÀ
Il riconoscimento, all'interno di questo elenco di alcune mansioni piuttosto che di altre (ad esempio addetti alla segreteria, agli arbitri, al magazzino) comporta la sicurezza (in caso di genualità del rapporto) che in ipo-

LA DELIBERA MANCANTE
Sarà necessaria una delibera del Comitato olimpico per individuare le mansioni rientranti fra quelle "necessarie" per lo svolgimento delle attività sportive dilettantistiche da includere come co.co.co. da parte delle associazioni e società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro (circolare 1/2016 dell'Ispettorato nazionale del lavoro).

GLI «SPORTIVI PURI»
Per atleti e allenatori dilettanti, sarebbe opportuno che queste figure continuassero ad essere riconosciute fra gli sportivi "puri", ossia senza gli adempimenti specifici del co.co.co, ferma restando l'obbligo di disciplina di lavoro (articolo 67 comma 1 lettera b) del Tuir). Diversamente non sarebbe a rischio l'intero sistema, che non potrebbe sopportare l'apportamento burocratico che ne deriverebbe.

Cassazione. Equiparati ad aree edificabili
Imu alle stelle
per i fabbricati rurali in costruzione

Giorgio Gavelli
Gian Paolo Tosoni
Può un terreno agricolo, su cui è in corso la costruzione di un fabbricato rurale, trasformarsi in un'area edificabile, anche se solo temporaneamente? A questa domanda si è risposto con un sì, in un'area edificabile, anche se solo temporaneamente. A questa domanda si è risposto con un sì, in un'area edificabile, anche se solo temporaneamente. A questa domanda si è risposto con un sì, in un'area edificabile, anche se solo temporaneamente.

Condec. La nota al Mef
Compliance a rischio
con l'obbligo di denuncia

Ivan Cimmaristi
Roma
Commercialisti ed esperti contabili rischiano di diventare "informatori" del fisco, a scapito del rapporto fiduciario con i clienti e di una riduzione della compliance del contribuente. È la polemica attorno al Pubblico di informazione delle violazioni fiscali potenzialmente aggressiva, un'arma per il contrasto a questa forma di elusione transazionale che consente di sfruttare illecitamente sistemi fiscali di più Stati, ottenendo irregolari doppie deduzioni e doppie non tassazioni. È quanto inserito in una proposta di direttiva Ue approvata dall'Ecofin lo scorso 13 marzo. Per questo il Condec ha preso carta e penna e inviato una missiva al ministro dell'Economia e delle Finanze per sollecitare tutte le criticità della direttiva. Stando alla lettera, la comunicazione rischia di trasformare il professionista - dunque un privato cittadino - in un funzionario pubblico ufficiale, con l'obbligo di denuncia. Non solo, il Consiglio nazionale ritiene che queste comunicazioni obbligatorie possano avere l'effetto opposto di quello desiderato: una sostanziale riduzione del livello di "compliance" di tutti gli altri contribuenti. Il risultato di questa proposta di direttiva è che i contribuenti cominceranno a considerare i professionisti come loro potenziali nemici, magari che agiscono nel proprio interesse esclusivo, o dell'Irario, invece che il loro. L'obbligo di comunicazione, dunque, potrebbe avere effetti qualora fosse approvata a livello internazionale. Tuttavia, sostiene il Consiglio, trattandosi di una direttiva Ue il rischio è che il contribuente si rivolga a consulenti fiscali di altri paesi limitrofi, come la Svizzera.

Verso il Cdm. Atteso il correttivo del Codice che potrebbe fissare un margine di tolleranza per costi e ricavi non superiori al 10%

Terzo settore, non commercialità più ampia

Giovanni Perante
Un criterio meno rigido per determinare la non commercialità delle attività di interesse generale, che si considereranno tali anche in caso di sostanziali tra costi e ricavi non superiori al 10 per cento. Ritorno all'esecuzione dell'imposta di registro per atti e documenti delle organizzazioni di volontariato. Una precisazione non solo nominale sul bilancio d'esercizio: per gli enti con ricavi annuali superiori a 20 milioni euro, oltre ad essere composto, all'anno dal-

dallo stato patrimoniale e dalla relazione di bilancio, anche da un rendiconto "gestionale" (e non di tipo "finanziario"); sono queste leggi, invece, basterà un semplice rendiconto "per cassa" (mentre la norma ora vigente fa riferimento al "rendiconto finanziario per cassa"). Sono alcuni dei ritocchi al Codice del Terzo settore (Dlgs 17/2017) che potrebbero entrare in un decreto correttivo atteso già oggi in Consiglio dei ministri.

Con le possibili modifiche in arrivo, inoltre, all'organo di amministrazione dell'ente del terzo settore basterà documentare la sussistenza e la strumentalità delle attività diverse - sulla base di criteri dimensionali in cui rientrano - nella relazione di missione, in un'an-

notazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa di bilancio.

Di pari passo con il restyling del Codice del Terzo settore sembra destinato a viaggiare anche il correttivo del decreto sull'impresa sociale (Dlgs 124/2017). In primo luogo si punterà ad allineare il termine per gli adempimenti statutari a 85 mesi così come per gli enti del terzo settore (in pratica la scadenza scade entro gli ultimi giorni di gennaio 2017). Modifiche in arrivo anche sul versante tribu-

ario. Potrebbe, infatti, venir meno l'esclusione da imponibilità in caso di impiego di utili o di avanzati di gestione per l'aumento gratuito di capitale nei limiti delle variazioni Istat. Misura compensata, però, dalla possibilità di utilizzare le risorse a copertura delle perdite.

Mentre l'agevolazione per gli investimenti nel capitale scatterebbe solo per quelli effettuati dal 30 luglio 2017 in poi data di entrata in vigore del Dlgs 124/2017, la condizione che la qualifica di impresa sociale sia stata acquisita da non più di 5 anni. Un modo per allinearla alla disciplina alla detrazione per chi investe in start up innovative.

FABBRICA 4.0
Robot per la verniciatura: la più ampia gamma al mondo made in Italy
Cma taglia il traguardo di 25 anni di successi e apre una nuova sede. Rappresenta l'eccellenza della tecnologia mondiale

LA NUOVA SEDE CMA A PAVIA, IN PROVINCIA DI UDINE

EVOLUZIONE ROBOT CMA DA 1993 A OGGI

IL FUTURO? È SEMPRE PRESENTE
Cma si presenta nel mondo raccontando anche il Friuli Venezia Giulia, il territorio dove è nata

SEMPLIFICAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE

LA STAFF DI CMA

IL FUTURO? È SEMPRE PRESENTE: Il futuro è sempre presente: i prossimi step della Cma sono lo sviluppo di sistemi dove i robot potranno condividere le loro esperienze con altri robot. È un pensiero avanguardista e iper tecnologico quello di Cma Robotics che si nutre però, quasi sorprendentemente, di natura, di bellezze artistiche, di sapori antichi e continuamente innovati, di realtà che parlano "del prezioso lavoro dell'uomo". Lo si scopre sfogliando la presentazione aziendale realizzata in occasione del 25° e dell'inaugurazione della nuova sede a Pavia di Udine. Una carta d'identità che è destinata a essere velata in tutti i 60 Paesi in cui l'azienda oggi lavora e dove si presenta non solo con i suoi prodotti, ma anche con il territorio in cui è inserita e da dove proviene. Così Cma Robotics si fa ad un tempo ambasciatrice delle ricchezze e bellezze del Friuli e conta sul Friuli quale garante della sua qualità. Perché, il benvenuto a colui che voglia conoscere l'azienda, è dato da uno sguardo sul territorio che l'ha vista nascere: "Cma Robotics si trova nel cuore del Friuli Venezia Giulia, una regione ricca di peculiarità turistiche ed enogastronomiche conosciute in tutto il mondo", si dice citandone diverse. E poi, tra tanto presente e molto futuro, c'è quel passato glorioso delle origini, che non è poi molto distante dal presente - il 1993 - e può essere uno stimolo rinvigorito per nuove avventure imprenditoriali. "Abbiamo iniziato lavorando di notte in un piccolo magazzino: nessuno di noi immaginava dove ci avrebbe portato questa esperienza", hanno scritto i soci fondatori.